

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifero Alfonso insiste nella sua proposta che è così concepita:

« Ai comuni delle provincie meridionali sono applicabili gli articoli 201 e 284 della legge 13 novembre 1859 ».

Pongo a partito questa proposta.
(*Non è approvata.*)

Art. 61.

Le disposizioni degli articoli di questo titolo VI sono applicabili ai soli comuni delle provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, di cui all'articolo 44.

Le norme per la loro esecuzione saranno stabilite con regolamento da emanarsi, udito il Consiglio di Stato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

« Al 1° comma sostituire:

« Le disposizioni degli articoli di questo titolo VI sono applicabili ai soli comuni, di cui all'articolo 44, delle provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, ed anche ai comuni delle isole d'Elba, Capraia e Giglio.

«Cassuto, Viazzi, Guerci, Orlando Salvatore, Guastavino, Fiamberti, Loero, Cavagnari, Galli Roberto, Fazi Francesco.

Onorevole Cassuto, ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

CASSUTO. Rinuncio a questo emendamento, ma non a quelli presentati al successivo articolo 62.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 61.

(*È approvato.*)

Art. 62.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di annue lire 500,000 allo scopo di estendere le disposizioni degli articoli del titolo 6° alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, eccettuato il comune di Roma.

A questo articolo 62 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sostituire alle parole: annue lire 500,000, le parole: annue lire 530,000.

« Dopo la parola: Roma, aggiungere: e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio.

«Cassuto, Campi Numa, Scaglione, Roberto Galli, Faelli, Teso, Ginori-Conti, Guastavino, Abozzi, S. Orlando. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassuto per svolgere questi emendamenti.

CASSUTO. Poichè sinora, dopo aver fatto tanti discorsi, i miei emendamenti sono stati respinti, credo utile adoperare per questi il sistema opposto, cioè quello di non parlare affatto, nella speranza di ottenere qualche cosa. (*Bene!*)

In questa speranza del resto mi confortano le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, in seguito alle quali mi pare di poter confidare che entrambi questi emendamenti all'articolo 62 saranno accolti dal Governo e dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

FUSINATO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Governo accetta i due emendamenti proposti dall'onorevole Cassuto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 62 modificato secondo i due emendamenti, accettati dal Governo, proposti dall'onorevole Cassuto.

(*È approvato.*)

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Chimirri a venire alla tribuna per presentare una relazione.

CHIMIRRI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione ad applicare provvisoriamente modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al Mezzogiorno e alle isole.

PRESIDENTE.

Art. 63.

A fine di provvedere all'ampliamento ed al miglioramento dell'istruzione professionale in Sicilia, Sardegna e nelle provincie del Mezzogiorno, per le quali non sia stato provveduto con leggi speciali, si iscriverà sul capitolo 31 del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la maggior somma di lire 150,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1906-907 e nei successivi.